

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 29 settembre 2015

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014. (Delibera n. 05/2015). (15A07505)

(GU n.230 del 3-10-2015)

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 29 settembre 2015;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

Visto il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

Vista la delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 recante norme sulle modalita' di gestione delle risorse allo stesso assegnate, assunta dal Comitato centrale di intesa con la Direzione generale per il trasporto autostradale e l'intermodalita';

Visto il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e' stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale e' stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che assegna al Comitato centrale risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, autorizza la spesa annua di risorse per le finalita' previste dalle disposizioni normative dianzi citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Somma assegnata al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori" sul quale sono iscritte le risorse sopraindicate, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0000321 del 17 luglio 2014, registrata dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2014 reg. 1 - fogl. 3340, con la quale sono state adottate le disposizioni in merito all'impiego delle somme stanziare sul capitolo 1330 di cui alla legge 40/1999 e di quelle che risultassero assegnate nel corso del 2014;

Vista la delibera adottata dal Comitato centrale n. 01/2014, con la quale in attuazione della citata direttiva e' stato destinato provvisoriamente l'importo di euro 58.090.060,00, pari al 90% delle risorse assegnate, ai sensi della legge 40/99 e successive modificazioni, al netto delle riduzioni operate in applicazione delle norme in materia di riduzione e revisione della spesa pubblica, per gli interventi relativi all'anno 2014 a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali, nonche' per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;

Considerato che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato, rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che puo' indicativamente stimarsi in euro 100.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di euro 58.090.060,00, dal quale andra' detratto l'importo necessario per dare copertura alle spese occorrenti a rendere operativa la presente delibera, fermo restando quanto previsto dalla citata direttiva n. 0000321 del 17 luglio 2014 e salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per il conseguimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato, altresì, che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2014;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1. Sono ammesse al beneficio della riduzione compensata le imprese di cui al successivo punto 4 che, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5 appartenenti alle classi B 3,4,5. La riduzione compensata e' commisurata al volume complessivo del fatturato relativo ai costi

sostenuti per il pagamento dei pedaggi nel periodo considerato.

2. E', altresì, prevista, per i veicoli di cui al punto 1, una ulteriore riduzione compensata in relazione al volume complessivo del fatturato derivante dal costo sostenuto per il pagamento dei pedaggi effettuati, nel medesimo periodo, nelle ore notturne con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato complessivo aziendale derivante da pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata, purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate dalle società di gestione dei sistemi di pagamento differito dei pedaggi sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi e dalle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2013 ovvero durante il 2014.

c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2013, ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 nonché le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio a decorrere dal 1° gennaio 2014 possono richiedere di essere ammesse al beneficio delle riduzioni compensate di cui sopra per i soli transiti autostradali effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:

- 1,00 per i veicoli Euro 3;
- 2,00 per i veicoli Euro 4;
- 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;

b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2014, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, risultasse superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga ad esaurire l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 06 ottobre 2015 e fino alle ore 14,00 del 06 novembre 2015 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare e a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it. Allo scopo di guidare gli utenti, affinche' detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare, a pena di inammissibilita', i seguenti dati:

- a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
- b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
- c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgvo 196 del 30.6.2003 ovvero del Regolamento n. 1072/2009, l'autore autorizza il Comitato centrale e la Societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992 del 26 marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto su richiesta del Comitato centrale e con le modalita' specificate da detto organismo.

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro

(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2014 (Il numero dell'apparato Telepass o della Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici; qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).

In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

- a) al prospetto veicoli;
- b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett.a) della delibera;
- c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera;
- d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgvo 7 marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione di questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del d.P.R del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2014, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno 2014, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2015.

17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato Centrale.

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato centrale le informazioni di seguito elencate:

- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio;

- le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

- società' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società' Autostrade consiste in nove cifre;

- per ciascun veicolo a motore, per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2014. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2014 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2014, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi, società consortili) iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E., devono specificare nell'apposita maschera la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie;

- b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'Albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché il relativo importo venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2014, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione. Resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere

titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e' tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a).

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2014 debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi, rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale le informazioni di seguito elencate:

- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio, di cui e' titolare il richiedente;

- societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente alleggi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

- per ciascun veicolo a motore, per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2014. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita' indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio devono compilare un'apposita maschera, nella quale elencano le imprese associate ed il relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2014, sulla base del quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato Centrale.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

Il presidente: Di Matteo

Allegato

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 3

98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

EURO 4

98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

EURO 5

2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

EURO 6

715/2007*692/2008 (Euro 6 A)
715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Parte di provvedimento in formato grafico